

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA REGIONE LAZIO**  
**ROMA**  
**SEZIONE TERZA-BIS**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

NEL RICORSO NRG 10698/2019

**NELL'INTERESSE**

della **PROF.SSA MARIA PIA SICILIANO** (C.F. SCLMRP70A45F352G), nata a Mondragone (CE) il 05.01.1970, ivi residente alla Via Elena n. 135, rappresentata e difesa dall'Avv. VALERIO ZICARO, (C.F. ZCRVLR80H18D086C), giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Lattanzi corrente in Roma alla Via G.P. da Palestrina n. 47. L'avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax 0984.408041 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [valerio.zicaro@avvocaticosenza.it](mailto:valerio.zicaro@avvocaticosenza.it);

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato corrente in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, non costituito

**E NEI CONFRONTI DI**

**SALVETTI DAVIDE GIOVANNI MARIA**, non costituito

**SASANELLI SILVANA ANTONIA**, non costituito

**PER L'ANNULLAMENTO**

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – n. 0001205 dell'1.08.2019 di approvazione della “*graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici*” e del relativo allegato contenente la medesima graduatoria (*all. 1*);

- ove occorrer possa, del correlato Avviso prot. n. 0035372 dell'1.08.2019 (*all. 2*);
- ove occorrer possa, della nota prot. AOODGPER n. 42638 del 26.9.2019, trasmessa in data 4.10.2019 (*all. 3*);
- ove occorrer possa, della nota prot. AOODGPER n. 43707 del 4.10.2019, trasmessa in data 4.10.2019 (*all. 4*);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

### **OSSERVA E DENUNCIA**

- Occorre, preliminarmente, riepilogare la vicenda per come sviluppatasi dalla proposizione del ricorso principale sino ad oggi.
- La prof.ssa Maria Pia Siciliano con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 8.08.2019, adiva il Tar Lazio-Roma al fine di ottenere l'annullamento, *“previa sospensione dell'efficacia,*
  - *del provvedimento del 27.05.2019 (denominato “all. 2”) di mancato superamento della prova orale del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” – G.U. n. 90 del 24.11.2017, con il quale è stato attribuito alla ricorrente un punteggio pari a “65/ 100”;*
  - *del verbale n. 4 (denominato “all. 3”) “delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale” del 27.05.2019;*
  - *ove occorrer possa, del provvedimento n. 0032565 del 17.7.2019 e del relativo allegato, di attribuzione del punteggio ai titoli ai candidati che hanno superato la prova orale;*
  - *ove occorrer possa, del provvedimento, sconosciuto, di determinazione dei “livelli” di cui al provvedimento di valutazione della ricorrente (denominato “all. 2”);*
- *nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, con riserva espressa di proposizione di motivi aggiunti”.*
- Il ricorso veniva iscritto al NRG 10698/2019 con udienza cautelare in Camera di Consiglio fissata per il giorno 22.10.2019.
- Alla data odierna, nessuna delle parti, resistente e controinteressate, si è costituita.

- Con il ricorso introduttivo del giudizio, la prof.ssa Siciliano ha, dunque, impugnato il provvedimento di mancato superamento della prova orale della procedura anzidetta.
- In particolare, la ricorrente ha affidato le proprie censure ai seguenti motivi di diritto: <<VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 11 E 13 DEL D.M. N. 138/2011, DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E/O PER MOTIVAZIONE APPARENTE. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA>>.
- Giova osservare, ancora, che per già premesso nel ricorso principale, con sentenza del 2.7.2019 n. 8655/2019 (NRG 6233/2019), Codesto Ecc.mo Tar - Sezione Terza Bis – **ha annullato l'intera procedura concorsuale di cui all'oggetto, per le motivazioni illustrate in sentenza.** È altrettanto noto, tuttavia, che l'Ecc.mo Consiglio di Stato – Sezione Sesta, con ordinanza del 12.7.2019 n. 3514/2019 (NRG 5765/2019) ha sospeso l'esecutività della sentenza anzidetta fissando l'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso per il prossimo 17 ottobre 2019. Tal ultima udienza, tuttavia, è stata rinviata al 12.3.2020.
- Senonché, nelle more del presente giudizio – e di quello pendente innanzi al Consiglio di Stato – il Ministero ha pubblicato la graduatoria finale della procedura, con gli atti, odiernamente, impugnati. Più precisamente, l'Amministrazione resistente emanava in data 1.08.2019, il Decreto odiernamente impugnato, con il quale veniva approvata “la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”, nonché dichiarava “vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collati entro il 2900° posto”.
- Con i presenti motivi aggiunti viene impugnato, pertanto, l'ultimo (e illegittimo) provvedimento ovvero il decreto del Capo Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e formazione - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - n. 0001205 del 1.08.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9.08.2019, nonché la pedissequa graduatoria, il correlato avviso relativo all'assegnazione ai ruoli regionali ovvero ai posti vacanti viziati, sotto il profilo dell'**illegittimità derivata**, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente tra i vincitori del concorso (*ex multis*, CONS. ST., V, SENTENZA 10 APRILE 2018, N. 2168).

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, ritenendo anche i provvedimenti oggi gravati illegittimi e lesivi della situazione sostanziale che si vuole tutelare, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, la ricorrente, come in epigrafe indicata e rappresentata, intende opporvisi riproponendo i seguenti

#### **MOTIVI**

**1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 11 E 13 DEL D.M. N. 138/2011, DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E/O PER MOTIVAZIONE APPARENTE. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

**1.1** Gli atti impugnati sono viziati, per illegittimità derivata, per violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con gli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2011, dell'art. 9 del bando di concorso, difetto di motivazione, eccesso di potere per arbitrarietà, per disparità di trattamento, per perplessità della motivazione e/o per motivazione apparente, illogicità ed irragionevolezza.

È opportuno, in via preliminare, premettere quanto segue.

Con D.M. 03.08.2017, n. 138, pubblicato nella G.U. 20 settembre 2017, n. 220, il MIUR ha approvato il *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*.

Ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento, <<1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.

2. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

3. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo>>.

Il richiamato art. 12, comma 3, così, a sua volta, recita:

<<3. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, **la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti**>>.

L'art. 13, poi, rubricato come "Predisposizione delle prove", dispone che:

<<1. Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:

- a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;
- b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;
- c) **dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.**

[...]

*3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2>>.*

Il bando di concorso, in ossequio al citato regolamento, all'art. 9 prevede che:  
*<<1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 8 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale.*

*2. La prova orale consiste in:*

*a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;*

*b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;*

*c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.*

*3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso.*

*La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.*

*4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, **la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.***

**5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa.**

6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte [...]>>.

I citati “quadri di riferimento” relativi alla prova orale sono stati pubblicati, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 5, del bando di concorso, in data 10 maggio 2019; in essi – richiamate, ancora una volta, le succitate disposizioni regolamentari e della *lex specialis* – viene ribadito e specificato che:

- <<In merito alla valutazione della prova orale, la Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 82 punti per il colloquio di cui alla lettera a), 6 punti per la verifica di cui alla lettera b) e 12 punti per la verifica di cui alla lettera c). La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti>>;

- **che** <<La prova orale si svolgerà in seduta pubblica della durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova>>;

- **che** <<Il colloquio è così strutturato:

**Per il punto a):**

- risposta ad un quesito
- soluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.

La risposta al quesito e la soluzione di un caso da parte di ciascun candidato dovranno entrambi fare riferimento a più materie, tra quelle indicate all'art. 10, comma 2 del D.M. n. 138/2017.

**Per il punto b):**

Una prova pratica su uno dei seguenti argomenti:

- elaborazione testi;

- *utilizzo di fogli di calcolo;*
- *realizzazione di una presentazione;*
- *motori di ricerca e gestione della posta elettronica;*
- *sistemi per la condivisione di files.*

**Per il punto c):**

*Lettura e traduzione di un brano di 8 righe, concernente o gli argomenti di cui alla lettera d) “organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica” o quelli di cui alla lettera i) “sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea” di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 3 agosto 2017, n.138, art. 10. Breve conversazione stimolata da una domanda sull'argomento trattato nel brano oggetto della lettura>>;*

- **che, infine,** <<Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relative alla prova orale, la Commissione utilizzerà i seguenti criteri e pesi:

**QUESITO E SOLUZIONE DI UN CASO**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Conoscenza dei contenuti specifici         | Max 30 punti |
| 2) Capacità di risoluzione del caso           | Max 42 punti |
| 3) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi | Max 10 punti |

**STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE IN USO NELLE SCUOLE** Max 6 punti (cfr.bando)

**LINGUA STRANIERA PRESCELTA DAL CANDIDATO**

Capacità di lettura, traduzione e conversazione Max 12 punti (cfr.bando)>>.

Orbene, dalla lettura, combinata, delle disposizioni, di diverso rango, disciplinanti la prova orale emerge, con chiarezza, che il potere attribuito alla Commissione esaminatrice (*rectius*: la sottocommissione VII<sup>a</sup> Campania) consiste, nelle sue diverse articolazioni, nell'assegnazione di un punteggio massimo pari a 100 per tutta la prova orale, a sua volta suddiviso in un sottopunteggio pari, rispettivamente, ad 82 per la lettera a), pari a 6 per la lettera b) e 12 per la lettera c).



All'interno della sola lettera a) è previsto un, ulteriore, sotto-punteggio pari, rispettivamente, a 30, 42 e 10.

Si tratta, si badi bene, di punteggio massimo attribuibile con la successiva specificazione che la prova orale si intenderà superata con il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 70.

In nessuna disposizione è prevista la facoltà, da parte della Commissione, di elaborare ulteriori criteri e/o griglie ovvero di sotto-articolare il ridetto punteggio; in altri termini, **non** è previsto il potere, in capo alla Commissione, di dar vita ad un'ulteriore griglia di punteggio.

Ebbene, dalla lettura della “*scheda di valutazione*” riferita alla ricorrente emerge, invece, la ‘creazione’ – all'interno delle voci “*quesito e studio del caso*”, “*prova pratica informatica*” e “*conoscenza lingua straniera*” – di nuove griglie, denominate “*livelli*”, suddivisi in: “*non adeguato*”, “*sufficiente*”, “*buono*” e “*avanzato*”. A siffatti livelli, poi, a seconda della materia oggetto della prova orale, vengono attribuiti dei punteggi la cui elaborazione e determinazione (anche sul piano logico) non è dato comprendere.

Rimarcato che la creazione di tali griglie non è prevista né dalla legge, né dal regolamento né dalla *lex specialis* – ed è, dunque, illegittima – non è, comunque, dato sapere secondo quale *criterio* la Commissione ha elaborato le ‘sottocategorie’ di punteggio:

CANDIDATO SILVANO MARIA PIA

ALL.2

QUESITO E STUDIO DI CASO

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	20
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	29
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	6
TOTALE					55 / 82

PROVA PRATICA DI INFORMATICA

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenze/abilità informatiche e digitali	0-3	4	5	6	3

TOTALE	3 /6
--------	------

ALL.2

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA		Livelli			
CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Capacità di lettura, traduzione e conversazione	0-7	8	9	10-12	7
TOTALE					7 /12

TOTALE PROVA

65 /100

La sottocommissione n. 1/1/1

**1.2** L'esercizio di un potere illegittimo – quale è quello di 'creare' nuove griglie di valutazione – unitamente alla polverizzazione numerica della valutazione, rende impossibile – o meglio non intellegibile – la comprensione della decisione assunta dalla Commissione e, dunque, la valutazione stessa.

Non sfuggirà al Giudicante, del resto, che la sottile linea 'rossa' che separa la 'non adeguatezza' dalla 'sufficienza' – espressa in termini numerici ma priva di qualsivoglia, ancorché scarna, argomentazione – si traduce in una palese arbitrarietà del giudizio valutativo.

Questa difesa ben conosce il 'limite' del G.A. rispetto alla discrezionalità tecnica e, dunque, siffatto 'limite' nel giudizio di legittimità; nondimeno, è altrettanto vero che detto confine consente, comunque, al G.A. il c.d. sindacato estrinseco o debole attraverso la delibazione dell'operato amministrativo rispetto ai principi generali ed alle norme applicabili al caso di specie, al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall'Amministrazione ed avente ad oggetto l'attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.

Ebbene, alla prof.ssa Siciliano è stato, difatti, attribuito, con insolita sistematicità, il punteggio 'massimo' del livello 'minimo' della 'non adeguatezza':

- per la lettera a): 20, 29 e 6, per un totale pari a 55/82;
- per la lettera b): 3 per un totale pari a 3/6;
- per la lettera c): 7 per un totale pari a 7/12.

La Commissione esaminatrice, nel momento in cui *si è avventurata* nell'esercizio di un potere non previsto dalla norma e, dunque, non assegnatole – di 'creazione' appunto di ulteriori sotto-griglie di valutazione – aveva, inoltre, l'obbligo di motivare, espressamente, il giudizio attribuito al fine di consentire alla candidata (odierna ricorrente) di comprendere la valutazione alla luce di una tale polverizzazione del punteggio e, non ultimo, allo scopo di poter verificare, *ex post*, l'attendibilità delle operazioni svolte dalla Commissione.

Dalla disamina dell'illegittima griglia, infatti, non è possibile nemmeno percepire il discrimine tra il punteggio pari a 20 di '*non adeguatezza*' ed il punteggio di 21 di '*sufficienza*'; tra il punteggio pari a 29 di '*non adeguatezza*' ed il punteggio di 30 di '*sufficienza*'; e così via.

A tale stregua, resta un mistero (frutto di arbitrarietà) come possa il candidato (e, di poi, il G.A.) capire (verificare), anche in senso lato, cosa lo *separi* dalla '*sufficienza*' tenuto conto che se la prof.ssa Siciliano avesse ottenuto un solo punto in più per ciascun 'livello' avrebbe superato la prova orale raggiungendo la soglia pari a 70/100.

Una siffatta, oscura, decisione rende illegittima la valutazione espressa nei confronti della ricorrente per violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con gli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2017, dell'art. 9 del bando di concorso, difetto di motivazione, eccesso di potere per arbitrarietà, per disparità di trattamento, per perplessità della motivazione e/o per motivazione apparente, illogicità ed irragionevolezza.

**1.3 La violazione degli artt. 11 e 13 del D.M. n. 138/2017 e dell'art. 9 del bando di concorso** sussiste nella misura in cui tali disposizioni, di diverso rango, stabiliscono i punteggi attribuibili per la prova orale, la loro strutturazione, la pubblicazione dei quadri di riferimento sui quali è "*costruita e valutata*" la prova orale (art. 9, comma 5, della *lex specialis*) e **non prevedono** il potere di predisporre ulteriori griglie e/o criteri di valutazione, men che meno prevedono siffatto potere in capo alla Commissione esaminatrice.

Tanto risulta, altresì, confermato dai citati “*quadri di riferimento*” i quali, appunto, non contemplano alcuna, ulteriore, griglia di valutazione.

Sotto diverso profilo, il provvedimento impugnato è **privo di motivazione** giacché non sono esplicitate né le ragioni che hanno condotto all’elaborazione dell’ulteriore, illegittima, griglia né quale sia il percorso logico seguito dalla Commissione nella redazione della stessa e nella formazione del processo valutativo.

Ancora, sotto la sfera dell’**eccesso di potere**, il provvedimento impugnato è viziato **per arbitrarietà** – che si evince dall’immotivata decisione di polverizzare la valutazione numerica e dall’assenza di qualsivoglia motivazione in ordine a tale scelta; per **disparità di trattamento** poiché, dalla lettura dei quesiti posti ai candidati nella medesima seduta del 27.05.2019, diviene assolutamente impercettibile la verifica dell’operato della Commissione.

Ancora, **eccesso di potere per perplessità della motivazione e/o motivazione apparente**, sulla scorta delle argomentazioni sinora esposte, al pari **dell’illogicità e dell’irragionevolezza** della decisione.

Ne discende, dunque, per tali motivi, l’**illegittimità derivata** del successivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - n. 0001205 del 1.08.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9.08.2019, nonché la pedissequa graduatoria, il correlato avviso relativo all’assegnazione ai ruoli regionali ovvero ai posti vacanti viziati, nella parte in cui non includono l’odierna ricorrente tra i vincitori del concorso (*ex multis*, CONS. ST., V, SENTENZA 10 APRILE 2018, N. 2168).

**2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 22 E SS. LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESO DI POTERE PER SVIAMENTO. MOTIVAZIONE APPARENTE. ARBITRARIETÀ.**

**2.1** Nel richiamare integralmente quanto dedotto nel ricorso principale, non è ultroneo ricordare, anche in tale sede, che la ricorrente dopo aver sostenuto la prova orale innanzi alla Commissione esaminatrice conseguendo il punteggio complessivo pari a 65/100, presentava, personalmente, una **prima** istanza di accesso agli atti in data 29.05.2019; di poi, a mezzo del sottoscritto procuratore, **un'ulteriore istanza di accesso**, a mezzo pec, in data 10.06.2019.

Senonché, con separate comunicazioni – del 27.06.2019 e del 5.7.2019 – l'Amministrazione oggi resistente riscontrava, parzialmente e, ad ogni modo, *contra legem*, le ridette istanze limitandosi alla trasmissione dei soli atti impugnati e, dunque, del verbale n. 4 e della scheda di valutazione, entrambi del 27.5.2019.

L'insufficiente ostensione veniva motivata dal Ministero resistente sulla scorta della, seguente, laconica (ed insolita) motivazione: *“si rappresenta che al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti”* (CFR. RISCONTRO ISTANZA DI ACCESSO GLI ATTI ALLEGATA AL RICORSO PRINCIPALE).

La motivazione è, palesemente, illegittima ed illecita per come, invero, già, previamente, rappresentato nell'istanza di accesso agli atti del 10.06.2019. La mancata ostensione degli atti da parte dell'Amministrazione resistente ha come, immediata, conseguenza la mutilazione del diritto di difesa della ricorrente e si pone, dunque, in perfetta contrapposizione e violazione del principio sancito dall'art. 24 Cost. oltreché della normativa, specifica, in materia di accesso agli atti, *in primis* gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. V'è di più.

**2.2** Il MIUR, soltanto, in data 4.10.2019 con nota di prot. AOODGPER n. 43707, facendo seguito alla nota prot. AOODGPER n. 18824 del 19 aprile 2019, riscontrava cumulativamente – contro ogni logica – le istanze di accesso agli atti pervenute comunicando *sic et simpliciter* che “... *a partire dal*

*4 ottobre 2019 nell'area "Altri Servizi" di Polis **verranno messe a disposizione, in forma anonima, 50 prove***".

Tale modalità di riscontro – asseriva il Ministero – era improntata ad un *criterio di ragionevolezza* che assicurava, a suo dire, *“il contemperamento dell'interesse privato con quello pubblico, tenendo conto dell'urgenza rappresentata dai richiedenti e della necessità di non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa”*.

Giova osservare che si tratta di un invio massivo ed indiscriminato di una nota che, difatti, è indirizzata *“ai candidati ammessi alle prove scritte”* i quali avevano, evidentemente, nel tempo proposto istanza di accesso agli atti.

Ad ogni modo, la motivazione è, ancora una volta, illegittima, apparente e contraria al paradigma legale; essa, inoltre, è inconferente rispetto alla posizione ed alla richiesta dell'odierna ricorrente.

La prof.ssa Siciliano, infatti, nell'istanza di accesso ha richiesto la copia, in particolare, di **<<tutti i verbali della prova orale della 7<sup>a</sup> sottocommissione Campania, delle domande rivolte ai candidati e degli esiti pubblicati e, in particolare, verbali, domande ed esiti relativi al giorno 27.05.2019>>**; richiesta, tal ultima, rimasta inevasa da parte del MIUR, non certamente soddisfatta con la *“messa a disposizione”* delle prove relative a fase già superata dalla prof.ssa Siciliano e, comunque, non conferente alla prova orale sostenuta in data 27 maggio 2019.

In altri termini, l'odierna ricorrente ha richiesto copia degli atti relativi alla seduta della 7<sup>a</sup> Sottocommissione Campania del 27 maggio 2019, con tutti i verbali e le schede di valutazione della prova orale di tutti i candidati esaminati in quella seduta.

Richiesta, ora, ribadita attraverso **diffida del 16.10.2019** (all. n. 5) e senza sottacere che è, ormai, decorso, infruttuosamente, il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 25 legge n. 241/1990.

Per quel che rileva ai presenti fini, l'Amministrazione resistente, dunque, non solo avrebbe dovuto espletare la richiesta nel termine previsto di 30 giorni, ma – atteso l'interesse diretto, concreto e attuale – avrebbe dovuto anche consentire all'istante la visione e l'estrazione di tutti i documenti richiesti.

È pacifico che *“La partecipazione ad una procedura concorsuale radica l'interesse alla conoscenza e all'accesso a tutti gli atti della procedura stessa soprattutto se la richiesta è strumentale alla proposizione di un'azione giudiziale”* (TAR PIEMONTE, TORINO, I, 06.06.2018, N. 702); così come è altrettanto noto che *“In materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25 della L. n. 241 del 1990”* (TAR CAMPANIA, NAPOLI, VI, 10.09.2018, N. 5451).

Del resto, per come statuito, recentemente, da Codesto Ecc.mo Tar, *“Alla pubblica amministrazione non è consentito negare l'accesso agli atti opponendo ragioni di merito che ineriscono solo alla sfera di valutazione dell'istante. La p.a. nel riscontrare l'istanza di accesso, non può sostituire una propria e singolare valutazione circa la conferenza dell'atto richiesto alle oggettive esigenze di collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela. In sintesi, non è consentito alla p.a. un apprezzamento, nel merito, circa la fondatezza della pretesa e/o le strategie difensive dell'interessato”* (TAR LAZIO, ROMA, III-TER, 27.06.2019, N. 8392).

Ne discende, agevolmente, la violazione di legge per contratto con gli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, nonché per violazione dell'art. 24 Cost.

**2.3** Il MIUR, inoltre, ha inteso riscontrare tutte le istanze di accesso pervenute in maniera cumulativa incorrendo, tuttavia, in una decisione arbitraria e illogica ovvero quella di consentire la consultazione, sulla piattaforma Polis, di cinquanta (50) prove in forma anonima, senza render

noto il criterio utilizzato e senza tenere in alcuna considerazione le singole istanze ed esigenze dei vari candidati.

Una siffatta decisione – peraltro, erroneamente, ancorata al c.d. accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013 – è, nel contempo, viziata per motivazione apparente ovvero, per come definita dalla giurisprudenza, tautologica:

**“La motivazione tautologica** di un provvedimento amministrativo è quella che **si limita ad un certo enunciato, senza** che vengano in alcun modo ostese **le ragioni poste a suo fondamento**. Ciò fa sì che la motivazione sia soltanto apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall'essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi fattuali idonei a confermarne le conclusioni (art. 3 L. n. 241/1990)” (T.A.R. PUGLIA, LECCE, I, Sent. 09.03.2017, n. 390).

È noto che la motivazione rappresenta un requisito essenziale ed irrinunciabile di qualsiasi provvedimento espressivo di poteri amministrativi discrezionali. Nel caso che qui ci occupa, ricorre, senza dubbio alcuno, l'ipotesi della motivazione apparente in virtù del fatto che la motivazione *de qua*, pur essendo materialmente esistente, non rende in alcun modo percepibili le ragioni della decisione. L'Amministrazione ha relegato, così, nell'ombra, illegittimamente, le valutazioni di fatto e di diritto effettuate dall'ufficio prima di assumere l'atto.

Viene, così, in rilievo la violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 che prevede espressamente che *“Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato (...). **La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.**”*

Ne consegue, pertanto, che anche le note, odiernamente impugnate, sono illegittime e meritevoli di annullamento.

Per tali ragioni, inoltre, l'odierna ricorrente, unitamente al presente ricorso per motivi aggiunti, propone istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.

\*\*\*

**ISTANZA DI SOSPENSIONE**



degli atti impugnati stante la sussistenza del

**1) FUMUS BONI IURIS.**

Quanto al *fumus*, valga quanto sinora esposto quivi da intendersi integralmente trascritto.

**2) PERICULUM IN MORA.**

A ciò si aggiunga il gravissimo ed irreparabile pregiudizio – nonché il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza - subito dalla ricorrente la quale vede vanificare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, alla eguale partecipazione al concorso ed alla parità di trattamento, quanto al nocumento, irreversibile, che la stessa subisce in ragione del fatto che ad ella, allo stato, è stata preclusa la partecipazione alla successiva fase di valutazione dei titoli, con il concreto ed attuale pregiudizio, in mancanza di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, di veder vanificato il suo diritto alla prosecuzione della prova concorsuale frutto di una vita di lavoro, di studi e sacrifici incommensurabili, con danno grave ed irreparabile.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti che configurano, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*.

**ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A**

L'art. 116, comma 2, c.p.a., statuisce che: *“In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio”*.

Ebbene, in relazione alle istanze proposte dalla prof.ssa Siciliano, rispettivamente, in data 29.05.2019 e 10.06.2019, tenuto conto delle comunicazioni del MIUR del 27.06.2019 e del 5.7.2019, alla luce della nota prot. AOODGPER n. 42638 del 26.9.2019, trasmessa in data 4.10.2019 (all. 3 al presente ricorso), della nota prot. AOODGPER n. 43707 del 4.10.2019, trasmessa in data 4.10.2019 (all. 4 al presente ricorso) e della successiva diffida del 16.10.2019 (all. n. 5 del presente ricorso), l'odierna ricorrente

chiede che Codesto Ecc.mo Tar Voglia ordinare, ai sensi del citato art. 116, comma 2, c.p.a., l'ostensione ed il rilascio di copia di tutti gli atti richiesti dalla ricorrente e, in particolare, di <<*tutti i verbali della prova orale della 7<sup>a</sup> sottocommissione Campania, delle domande rivolte ai candidati e degli esiti pubblicati e, in particolare, verbali, domande ed esiti relativi al giorno 27.05.2019*>>.

\*\*\*\*\*

### **PQM**

La prof.ssa Maria Pia Siciliano, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia, accogliere le domande già in precedenza formulate nell'ambito del ricorso originario unitamente ai presenti motivi aggiunti.

Pertanto, in considerazione delle anzidette deduzioni, la prof.ssa Maria Pia Siciliano, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le

### **CONCLUSIONI**

“Voglia Codesto Tar adito, *contrariis rejectis*:

- **in via cautelare e urgente**, sospendere l'efficacia degli atti odiernamente impugnati mediante l'adozione della misura cautelare più idonea a tutelare i diritti e gli interessi della ricorrente, in virtù dei motivi *ut supra* esposti, quivi da intendersi integralmente trascritti;
  - **nel merito**, annullare gli atti impugnati, in virtù dei motivi *ut supra* esposti, quivi da intendersi integralmente trascritti;
  - **ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.**, ordinare l'ostensione ed il rilascio di copia di tutti gli atti richiesti dalla ricorrente e, in particolare, di <<*tutti i verbali della prova orale della 7<sup>a</sup> sottocommissione Campania, delle domande rivolte ai candidati e degli esiti pubblicati e, in particolare, verbali, domande ed esiti relativi al giorno 27.05.2019*>>;
  - emettere qualsivoglia, eventuale, statuizione ritenuta opportuna;
- Spese come da soccombenza.

Il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice atti.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.

*Salvis juribus.*

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00.

Cosenza-Roma, 18 ottobre 2019

AVV. VALERIO ZICARO

Zicaro Valerio  
2019.10.18 13:08:28  
CN=Zicaro Valerio  
C=IT  
2.5.4.5=TINIT-ZCRVLR80H  
2.5.4.42=Valerio  
RSA/2048 bits

**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Valerio Zicaro, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 4/2010 *rep. not.* assunta nell'adunanza del 25 gennaio 2010, ho notificato il su esteso ricorso a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato corrente in (00186) Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766718-1, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante  
AVV. VALERIO ZICARO

**SALVETTI DAVIDE GIOVANNI MARIA**, residente in (56021) San Lorenzo a Pagnatico (PI) alla Via Palazzi Sud n. 46/8, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766716-9, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante  
AVV. VALERIO ZICARO

**SASANELLI SILVANA ANTONIA**, residente in (70013) Castellana Grotte (BA) alla Via Michelangelo Buonarroti snc, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766717-0, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante  
AVV. VALERIO ZICARO